

## **PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI CON DSA**

Il protocollo definito dall'Istituto Comprensivo A. Manzoni di Maracalagonis è un documento nato dalla volontà di condividere criteri, principi educativi e pratiche comuni in tema di accoglienza e d'intervento sugli alunni con DSA, consentendo di attuare, in modo operativo, le indicazioni normative contenute nella Legge 170/2010 e nel successivo decreto applicativo e nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con BES.

In particolare, il protocollo descrive le procedure che la Scuola intende mettere in atto per prevenire ed individuare le difficoltà di apprendimento degli alunni e delinea prassi condivise riguardanti:

- l'aspetto amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
- l'aspetto educativo-didattico (interventi didattici individualizzati e personalizzati misure dispensative e compensative, forme di verifica e valutazione, coinvolgimento dei docenti di Classe)
- l'aspetto sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con i Servizi specializzati sul territorio per la condivisione degli interventi)
- l'aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con gli adulti, prevenzione di situazioni di disagio personale)
- la collaborazione con le famiglie

Attraverso le indicazioni contenute nel protocollo, il Collegio Docenti si propone di garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni DSA; ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone al contempo la piena formazione; prevenire il rischio di dispersione scolastica nel futuro; adeguare il percorso didattico alle reali possibilità dell'alunno in difficoltà; mantenere e migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i diversi ordini di scuola, tra la scuola e il territorio.

**Il presente Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.**

### **Normativa di riferimento**

- L.170/2010
- Nota ministeriale del 5/01/2005 (rilascio di diagnosi)
- D.M 12/07/2011
- Direttiva del 27/12/2012
- C.M n. 8 del 6 marzo 2013
- D.M n.5669 del 12/07/2011
- Linee guida allegate al D.M n.5669
- Accordo Stato Regioni per la diagnosi e la certificazione del 25/07/2012
- Nota prot.n.2563 del 22/11/2013

### **Accoglienza**

Il Protocollo per i ragazzi con DSA verrà attivato non appena la segreteria dell'Istituto riceverà la diagnosi specialistica prevista. In particolare sarà importante che i vari soggetti coinvolti operativamente provvedano a ciò di competenza:

### **I compiti della famiglia:**

- La famiglia che si avvede delle difficoltà del proprio figlio richiede un colloquio con i docenti per un'osservazione specifica e sistematica.
- Richiede la/le visite al servizio sanitario (USSL).
- Consegna la diagnosi alla scuola.
- Collabora ad individuare e condividere con i docenti le linee del percorso didattico individualizzato e personalizzato da seguire con l'applicazione di eventuali strategie dispensative e strumenti

idonei.

- Formalizza con la scuola il patto educativo-formativo.
- Aiuta e coadiuva attivamente al lavoro scolastico dell'alunno/a.
- Controlla costantemente-giornalmente i compiti assegnati.
- Verifica e controlla se il materiale scolastico è in ordine e se viene portato a scuola regolarmente.
- Incoraggia e valorizza i traguardi raggiunti.
- Rafforza l'autostima ed elogia i progressi sia nell'ambito scolastico che personale e nelle relazioni con i docenti.
- Incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nei tempi di studio.
- Considera e riconosce, non solo il significato valutativo, ma anche quello formativo delle singole discipline.

#### **L'alunno/a:**

- Riceve, dalla famiglia e dalla scuola, una chiara ed adeguata informazione riguardo alle proprie difficoltà/disturbi.
- Viene avviato dai docenti a diverse modalità di apprendimento.
- Viene guidato a sviluppare al massimo grado le proprie potenzialità.
- Ha diritto a ricevere una didattica individualizzata-personalizzata.
- Ha diritto a ricevere un adeguato percorso individualizzato e personalizzato con eventuali strumenti compensativi e misure dispensative.

#### **I compiti dell'Istituzione scolastica:**

##### **La Segreteria:**

- Il documento di certificazione diagnostica consegnato dalla famiglia alla segreteria, sarà protocollato nel rispetto delle norme sulla privacy.
- La segreteria ne consegna una copia al D.S. (che provvederà ad inoltrarla ai docenti di classe, nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso) e un'altra la allega all'interno del fascicolo personale dell'alunno/a. A tal proposito si ricorda che le norme prevedono che le certificazioni, negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi all'esame di Stato, dovranno essere presentate dalle famiglie entro il termine del 31 Marzo.
- La scuola provvede, tramite i suoi docenti, a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze di un possibile DSA al fine di avviare il percorso per la diagnosi invitandola a rivolgersi ai Servizi Sanitari di Base.
- Esplicita e formalizza le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative (compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche), al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.
- La scuola assicura, quando necessari, l'impiego degli opportuni strumenti compensativi per l'acquisizione delle competenze.
- Adotta modalità valutative secondo i criteri di personalizzazione della somministrazione delle prove e di individualizzazione delle stesse in base alle caratteristiche di apprendimento dello studente. La valutazione deve consentire all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, separando le competenze da valutare dalle difficoltà di accesso o di gestione legate al disturbo.
- Attua ogni strategia didattica per consentire agli alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere privilegiando, se si ravvisassero delle difficoltà, l'espressione orale e progettando e valutando le prove scritte solo secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse all'alunno/a con DSA.
- Attua interventi formativi in materia.
- Predisporre, entro il 1° bimestre scolastico ed in stretta collaborazione con la famiglia e l'equipe

specialistica che segue l'alunno, il documento denominato P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) articolato come segue:

- Dati anagrafici dell'alunno;
- Attività didattiche individualizzate;
- Attività didattiche personalizzate;
- Strumenti compensativi utilizzati;
- Misure dispensative adottate;
- Forme di verifica e valutazione personalizzate.

Sulla base di tale documentazione, verranno poi predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine ciclo.

- La scuola si attiva per far condividere gli obiettivi educativi e didattici con la famiglia ed il servizio sanitario.
- Predisporre periodicamente incontri con le famiglie coinvolte a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l'operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e coordinato con l'azione educativa della famiglia stessa.

## **Ruolo dei docenti**

### **a) Il Referente d'Istituto/La Funzione Strumentale**

Le funzioni del (Referente d'Istituto/Funzione Strumentale) sono molto articolate, in quanto acquisendo progressivamente una preparazione specifica, si pone come punto di riferimento e come mediatore tra Scuola – Famiglia - Azienda Sanitaria.

In particolare segue i seguenti aspetti:

1. fornisce, ai genitori e ai colleghi, informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
2. fornisce, ai genitori e ai colleghi, indicazioni di base sul percorso didattico individualizzato e personalizzato strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
3. apporta il proprio contributo nella stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato), monitorando il processo formativo dell'alunno DSA ;
4. collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
5. offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
6. diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
7. promuove lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti;
8. fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
9. fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
10. funge da mediatore tra docenti, famiglie, operatori di servizi sanitari, agenzie accreditate nel territorio;
11. la scuola è libera di scegliere o costruire modelli o strumenti che ritiene più efficaci;
12. predisporre gli screening, in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione, per la valutazione delle eventuali condizioni di rischio, di disfunzioni inerenti la lettura, la scrittura e le abilità metematiche, con la consulenza di personale specializzato a partire dalla scuola dell'infanzia.

### **b) I Docenti**

Per fornire risposte efficaci agli alunni ed alle loro famiglie, è necessario che il personale docente posseda gli strumenti base di conoscenza e competenza per poter affrontare e sviluppare con padronanza e senso di corresponsabilità il progetto formativo elaborato e realizzato per gli alunni con DSA.

In particolare ogni singolo docente dovrà:

1. curare con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali durante le prime fasi degli

- apprendimenti scolastici, e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e alla matematica,
2. mettere in atto strategie di recupero;
  3. segnalare alla famiglia la persistenza delle difficoltà, nonostante gli interventi di recupero posti in essere;
  4. prendere visione della certificazione diagnostica, che può essere consegnata in ogni periodo dell'anno scolastico e rilasciata da organismi preposti;
  5. procedere, in collaborazione con i docenti di classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti. I docenti produrranno il PDP partendo da un'attenta lettura della diagnosi anche decidendo, se ritenuto opportuno, di contattare lo specialista che l'ha redatta. Il PDP viene compilato entro i primi due mesi dall'inizio della scuola per gli alunni già segnalati, appena la famiglia consegna la diagnosi per i nuovi alunni con DSA; Il percorso didattico personalizzato verrà sviluppato sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino principalmente le funzioni non coinvolte nel disturbo. Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella certificazione di DSA consegnata alla scuola;
  6. adottare metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle Linee Guida;
  7. attuare strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;
  8. adottare misure dispensative finalizzate ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo;
  9. attuare modalità di verifica e valutazione adeguate che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari.
  10. realizzare incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine di scuola con lo scopo di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni.

#### **La Commissione d'esame:**

Come da DPR n.10 del 2009, DM 5669/2011, L.170/2010 la commissione d'esame nella scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive e nello svolgimento delle prove scritte potranno utilizzare gli strumenti compensativi indicati nel PDP. Le medesime Commissioni adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio. E' prevista, inoltre, la possibilità di assegnare tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove quantificabili nel 30% in più del tempo previsto per la classe. Se vi è stata dispensa dalla/e lingua/e straniera/e scritta/e si può sostituire la prova scritta con una prova orale, modalità e i cui contenuti saranno definiti dalla Commissione.

Relativamente agli esami di stato va chiarita alla famiglia la differenza tra *esonero* e *dispensa* in relazione all'insegnamento della lingua straniera.

In caso di **DISPENSA dalla Lingua Straniera per le** prove scritte, in sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, le modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive - saranno stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola Secondaria di secondo grado.

**L'ESONERO** può essere concesso solo in casi di particolare gravità del disturbo d'apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, prevede che gli alunni con DSA abbiano necessità di seguire un Percorso Didattico Differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi

unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n. 323/1998.